

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1037 del 14/04/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - LR 13/2015 - TERME DI CERVIA SRL - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO TERMALE SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIALE FORLANINI N. 16
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1075 del 14/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici APRILE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - **TERME DI CERVIA SRL - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO TERMALISITO IN COMUNE DI CERVIA, VIALE FORLANINI N. 16.**

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cervia in data 23/07/2015 - assunta al PG della Provincia con il n. 64849 del 27/07/2015, dalle **Terme di Cervia Srl** (C.F./P.IVA 02422170395), con sede legale e stabilimento termale in Comune di Cervia, Via Forlanini n. 16, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali derivanti dall'attività termale (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae 3122/2016 emerge che:

- la Società **Terme di Cervia Srl** (C.F./P.IVA 02422170395), con sede legale e stabilimento termale in Comune di Cervia, Via Forlanini n. 16, ha presentato al SUAP del Comune di Cervia in data 23/07/2015 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia di Ravenna in data 27/07/2015 con Pg. 64849 del 27/07/2015, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - Parte III), rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3553 del 19/10/2011 alla Società Terme di Cervia e Brisighella Spa, per la quale si richiede il rinnovo con modifiche e la voltura alla Società Terme di Cervia Srl;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi ), rilasciata dal Settore Ambiente e Suolo della Provincia con provvedimento ns. pg. 1282 del 15/04/2013, per la quale la Ditta dichiara che nulla è stato modificato .
  - l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 27/07/2015 (Pg. Provincia 71816 del 03/09/2015), per cui il SUAP del Comune di Cervia ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della L. n. 241/1990 e smi;
  - rispetto alle verifiche previste dall'art. 4 del DPR n. 59/2013, è risultata necessaria la presentazione di integrazione documentale ai fini istruttori, richiesta dal SUAP in data 03/11/2015 (Pg. Provincia 85425/2015), con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
  - in data 17/11/2015 (Pg. Provincia 88942 del 17/11/2015) sono pervenute alla Provincia di Ravenna le integrazioni documentali inviate dalla Società Terme di Cervia Srl, successivamente integrate in data 09/02/2016 (PGRA 1350/2016);
  - in data 17/03/2016 (PGRA 3113/2016) il SUAP del Comune di Cervia ha inviato alla Società Terme di Cervia Srl ulteriore richiesta di documentazione integrativa, con contestuale sospensione dei termini del procedimento, in seguito alla richiesta di integrazioni da parte del Servizio Territoriale Arpae (PGRA 2302/2016);
  - in data 31/03/2016 (PGRA 3627/2016) sono pervenute le integrazioni inviate da parte della Società Terme di Cervia Srl;
- ai fini dell'adozione dell'AUA, è stato acquisito in data 12/04/2016 (PGRA 4193/2016) il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale Arpae Ravenna, in merito all'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, delle acque reflue derivanti dall'attività termale, classificate come acque reflue assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera f) del DLgs n. 152/2006 e smi) ;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Terme di Cervia Srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'attività svolta nello stabilimento termale, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Dott. Alberto Rebucci, Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

1) DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Società **Terme di Cervia Srl** (C.F./P.IVA 02422170395), con sede legale e stabilimento termale in Comune di Cervia, Via Forlanini n. 16, fatti salvi i diritti di terzi;

2) DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue assimilate alle domestiche, derivanti dall'attività termale (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di competenza Arpae-Sac;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) di competenza Arpae Sac;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3) DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in acque superficiali delle acque reflue assimilate alle domestiche, derivanti dall'attività termale;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le utorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 4) DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5) DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- 6) DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 7) DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cervia, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE,  
DERIVANTI DALL'ATTIVITA' TERMALE (ART. 101, COMMA 7, LETT. F DLGS 152/2006 E SMI)**

**CONDIZIONI:**

Trattasi di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'attività termale di consistenza superiore a 50AE.

Descrizione del ciclo tecnologico: Approvvigionamento di acqua salsobromiodica dal bacino della salina di Cervia denominato "Vallone" e sua utilizzazione previa filtrazione ed eventuale diluizione per cure termali (bagni terapeutici, inalazioni, irrigazioni, solarium).

- A partire dalla stagione 2015 il reparto lavanderia è stato completamente dismesso e tale attività è stata terziarizzata all'esterno dello stabilimento termale.
- Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento sono scaricate in rete fognaria pubblica collegata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Cervia.
- Le acque reflue assimilate alle domestiche prodotte dall'attività termale derivano:
  - Reparto piscina termale – ricambio dell'acqua della piscina termale e controlavaggio delle unità filtranti utilizzando acqua di pozzo artesiano;
  - Reparto cure inalatorie - sgocciolamento apparecchi e lavandini di reparto nonché lo scarico dell'impianto ad osmosi e il controlavaggio dei filtri dechloratori;
  - Reparto bagni in vasca singola camerini/solarium: svuotamento delle vasche, scarico docce per eliminare il fango e lavandini utilizzati dagli operatori per lavare i guanti sporchi di fango.
- Le acque reflue sopra descritte, previa decantazione effettuata all'interno di diversi manufatti (7 vasche di diverse dimensioni) posti sulla rete fognaria dell'insediamento, vengono inviate all'interno di una vasca di rilancio collegata ad una vasca di omogenizzazione della capacità di 240 mc per il successivo trattamento di depurazione.
- L'impianto di depurazione è costituito da:
  - una vasca di reazione, munita di agitatore, dove vengono dosati il latte di calce e il prodotto flocculante (cloruro ferrico);
  - una vasca di flocculazione, munita di agitatore, dove viene immesso un prodotto polielettrolita flocculante (poliacrilammide)
  - un sedimentatore circolare per la decantazione dei fiocchi, completo di raschiatore;
  - una vasca di rilancio dell'acqua depurata dove avviene la disinfezione con cloro;
  - una vasca di passaggio per lo scarico dei fanghi provenienti dal sedimentatore;
  - una vasca dove avviene lo stoccaggio provvisorio dei fanghi, in attesa di essere smaltiti come rifiuti ai sensi della parte IV del Dlgs 152/06 smi;
  - vasca di rilancio dove avviene la clorazione.
- Le acque reflue così trattate vengono scaricate, attraverso una condotta dedicata, in acque superficiali (Canale Circondariale delle Saline).
- Il pozzetto ufficiale di prelievo è posto immediatamente a monte del punto di scarico nel Canale Circondariale delle saline di Cervia, che è localizzato qualche chilometro fuori dallo stabilimento termale.
- Il volume annuo delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dallo stabilimento termale, stimato dalla ditta per l'anno 2015, ammonta a 85.140 mc.
- Sulla base delle determinazioni analitiche effettuate sullo scarico dell'impianto di depurazione sopradescritto e relative all'anno 2015, considerato la portata e la tipologia di impianto di abbattimento, la ditta stima che lo scarico abbia un carico inquinante massimo di 122/123 AE.

La planimetria della rete fognaria, costituisce parte integrante della presente AUA e viene allegata.

## **PRESCRIZIONI**

1. La ditta è tenuta a dare comunicazione Via PEC ad ARPAE – SAC e Servizio Territoriale di Ravenna, della riattivazione dello scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, in acque superficiali.
2. Lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione previsti dalla tabella D della DGR n.1053/03 (scarichi nuovi) e precisamente:  
Solidi Sospesi Totali  $\leq 80$  mg/l;  
BOD5 (come O2)  $\leq 40$  mg/l;  
COD (come O2)  $\leq 160$  mg/l  
Azoto Ammoniacale  $\leq 25$  mg/l;  
grassi e oli animali/vegetali  $\leq 20$  mg/l;
3. Lo scarico deve altresì rispettare il limite per il parametro Ferro e Cloro attivo libero previsto dalla Tabella 3 allegato 5 parte terza del Dlgs 152/06 smi per gli scarichi in acque superficiali.
4. Dovrà essere eseguito, per ogni anno solare e nel periodo compreso tra maggio e settembre, un campionamento rappresentativo delle acque reflue assimilate alle domestiche che attesti la conformità alla tabella D della DGR n.1053/03 (scarichi nuovi) e degli ulteriori parametri specifici previsti dalla presente autorizzazione. I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e si propone che vengano trasmessi con cadenza triennale ad ARPAE - SAC e Servizio Territoriale di Ravenna.
5. Dopo la riattivazione dello scarico, con cadenza mensile e per tutto il periodo di apertura dell'anno 2016, la ditta dovrà effettuare un campionamento delle acque reflue prodotte dall'attività termale, prima che queste abbiano subito qualsiasi tipo di trattamento, compresa la sedimentazione posta a monte dell'impianto di depurazione, al fine di monitorare il parametro BOD5. Entro il mese di Gennaio dell'anno 2017 dovrà essere presentata ad ARPAE - SAC e Servizio Territoriale di Ravenna, una relazione di sintesi di tali determinazioni atta a stabilire l'esatto numero di AE derivanti dallo scarico dell'attività termale.
6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE - SAC e Servizio Territoriale di Ravenna.
7. Il pozzetto ufficiale di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

LINEA DI SCARICO E UBICAZIONE POZZETTO PRELIEVO CARPIOLI

CASELLO MADONNA DEL PINO

POZZETTO PRELIEVO  
CARPIOLI

CANALE CIRCONDARIALE SALINE

torlanda

LUORI

Via Ippocrate

TERME

Via Eustachio


Via Forlanini

Via Scitesti

Via Galeno

SS 16

SS 16







## EMISSIONI IN ATMOSFERA

**Condizioni.**

- La Società Terme di Cervia srl svolge attività termale in Comune di Cervia, Via Forlanini, n.16;
- le emissioni convogliate in atmosfera provengono da caldaie alimentate a metano per la produzione acqua calda e vapore. Le restanti emissioni provengono da sfiati di valvole di sicurezza, ricambi d'aria dai locali (piscina, sala cure, massaggi, solarium) e da un gruppo elettrogeno di emergenza.

**Limiti.**

I limiti di emissione che la **Società Terme di Cervia srl** - è tenuta a rispettare sono i seguenti:

**PUNTO DI EMISSIONE E1 – CALDAIA 3 A METANO**

Portata massima	9500	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	115	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA 5 A METANO -(IN ALTERNATIVA ALLA CALDAIA 3 )**

Portata massima	9500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	115	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**Prescrizioni :**

1. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1	Determinazione della concentrazione delle polveri totali

UNI 10263	
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico

DPR 322/71	
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. I **camini** di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Di prendere atto delle restanti emissioni per le quali, trattandosi di sfiati da valvole di sicurezza, ricambi d'aria e di gruppo elettrogeno di emergenza, non si indicano limiti specifici alle emissioni;
5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta é tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
  - le manutenzioni da effettuare sulle caldaie con frequenza almeno annuale;
  - i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**